

Consiglio di Stato - Sezione V - Sentenza 11 maggio-12 giugno 2017 n. 2852  
Presidente Caringella; Relatore Lotti;  
De Vizia Transfer Spa contro Comune di Alghero e altri

IL TESTO DELLA SENTENZA

Fatto

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sez. 1, con la sentenza 25 giugno 2016, n. 528, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dall'attuale parte appellante per l'annullamento del provvedimento di esclusione dell'appellante stessa (società De Vizia Transfer s.p.a.) dalla gara indetta dal Comune di Alghero per l'aggiudicazione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e servizi connessi nel Comune di Alghero, nonché per l'annullamento di tutti gli atti indicati nell'epigrafe della sentenza del TAR appellata.

Il TAR ha rilevato sinteticamente che:

- la possibilità di prevedere una clausola di sbarramento è prevista specificamente all'art. 83, comma 2, d.lgs. n. 163-2006, con fissazione di un criterio, non rigido e/o predefinito, di "appropriatezza"; quindi suscettibile di valutazione "caso per caso" in relazione alla tipologia dell'appalto e dell'oggetto del bando;

- la clausola di sbarramento, nel caso di specie fissata in 45 punti, rappresenta il 65% del punteggio massimo dei 70 punti globali riservati all'offerta tecnica e la soglia è stata specificamente prevista nel disciplinare al punto 12, pag. 34 del disciplinare;

- la valutazione dell' "appropriatezza" della soglia va

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

## Se il ricorso di appello supera i limiti dimensionali senza l'autorizzazione prevista la parte eccedente è inesaminabile

LA MASSIMA

**Procedimento amministrativo - Appello - Limiti dimensionali - Superamento - Mancanza di autorizzazione - Non esaminabile.**

Nel caso in cui il ricorso di appello ecceda i limiti dimensionali prescritti dal vigente decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 120, comma 6, del Cpa senza l'autorizzazione preventiva dal Presidente del Consiglio di Stato, la parte dell'appello eccedente i predetti limiti non è esaminabile.

**Appalti - Appalti pubblici - Offerta più vantaggiosa - Doppia riparametrazione - Obbligo - Esclusione.**

Nel sistema degli appalti pubblici nessuna norma di carattere generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla *lex specialis*, mediante il criterio della cosiddetta doppia riparametrazione. Atteso che nelle gare da aggiudicarsi con detto criterio la riparametrazione ha la funzione di ristabilire l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta solo se e secondo quanto voluto e disposto dalla stazione appaltante con il bando, con la conseguenza che l'operazione di riparametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice.

**Procedimento amministrativo - Spese processuali - Lite temeraria - Valenza generale - Violazione del dovere di sinteticità - Applicabilità.**

L'articolo 26, comma 2, del Cpa in tema di condanna pecuniaria per lite temeraria, contiene una previsione normativa di chiusura dell'ordinamento processuale amministrativo che consente di approntare, in via generale e residuale, un'adeguata reazione alla violazione del principio internazionale e costituzionale del giusto processo, ed è in particolare applicabile anche nel caso di violazione del dovere di sinteticità sancito dall'articolo 3, comma 2, strumentalmente connesso al principio della ragionevole durata del processo, a sua volta corollario del giusto processo, che assume una valenza peculiare nel giudizio amministrativo caratterizzato dal rilievo dell'interesse pubblico in occasione del controllo sull'esercizio della funzione pubblica.

compiuta "ex ante"; influente è quindi il numero dei partecipanti che in concreto viene ammesso in applica-



zione del limite minimo e questo dato non deve, cioè, condizionare la valutazione in ordine alla adeguatezza della decisione effettuata "a monte", e in termini generali, dalla *lex specialis*;

- la riparametrazione delle offerte tecniche è stata prevista nel disciplinare al punto 12, di pag. 28 e la parametrizzazione era contemplata dal bando di gara in forma unica e non plurima;

- la "doppia riparametrazione" non costituisce un obbligo previsto da alcuna norma di legge;

- in ordine al *modus operandi* dell'operazione di applicazione della "riparametrazione" risulta che il Comune l'abbia effettuata correttamente, come avviene in via ordinaria;

- non applicabile una riparametrazione "anticipata" al solo fine di superare la soglia di sbarramento-qualità.

- l'applicazione della doppia riparametrazione determinerebbe una ingiustificata (duplice) elevazione delle valutazioni (nella prima fase, con applicazione sui singoli coefficienti), premiando le offerte che hanno un intrinseco deficit qualitativo, che non può essere ignorato;

- per quanto concerne la valutazione dell'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi effettuata dalla Commissione, oltre ad essere pacifico che tali valutazioni rientrano nel merito dell'analisi dei servizi offerti, si ritiene di condividere la posizione dell'organo collegiale;

- le censure formulate contro l'ammissione di Ambiente 2.0-Aimeri Ambiente alla gara risultano quindi inammissibili, avendo De Vizia una posizione di interesse di mero fatto, non giuridicamente tutelabile.

La parte appellante contestava la sentenza del TAR, deducendone l'erroneità sotto il profilo della soglia di sbarramento, della riparametrazione (doppia o singola) e dei giudizi e punteggi attribuiti alla ricorrente De Vizia.

Con l'appello in esame chiedeva, quindi, l'accoglimento del ricorso di primo grado, riproponendo inoltre le censure del ricorso di primo grado assorbite dal TAR.

Si costituivano il Comune e la parte controinteressata appellati chiedendo la reiezione dell'appello.

All'udienza pubblica dell'11 maggio 2017 la causa veniva trattenuta in decisione.

## Diritto

1. Preliminarmente si deve osservare che le questioni

trattate nella parte dell'atto introduttivo del giudizio eccedono i limiti dimensionali del ricorso e non devono essere esaminate dal Collegio.

Infatti, il previgente limite, applicabile al caso di specie *ratione temporis*, fissato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato con il decreto 25 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale 5 giugno 2015, in attuazione di quanto previsto dall'art. 120, comma 6, del medesimo codice, come modificato dall'art. 40 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con la legge 11 agosto 2014, n. 114 prevedeva un numero massimo di 30 pagine, escluse intestazioni e riassunto dei motivi (della lunghezza massima, rispettivamente, di due pagine).

Come è noto, riguardo alla sinteticità degli atti di giudizio, l'art. 3, comma 2, c.p.a. dispone che "il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica".

Della sinteticità dei ricorsi giurisdizionali amministrativi il legislatore tratta nuovamente nel successivo art. 26 c.p.a., il quale, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, lett. d), d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, dispone che "quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2".

Il legislatore ha dettato norme specifiche in tema di sinteticità degli atti processuali di parte per i casi nei quali il ricorso investa provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.

In riferimento a tali casi, l'art. 120 comma 6, c.p.a. dispone a questo proposito che "al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato Generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzial-



mente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello".

Per completezza si segnala che la legge 25 ottobre 2016, n. 197, in vigore dal 29 ottobre 2016, ha abrogato le ultime alinee dell'art. 120, comma 6, c.p.a. dalle parole "Con il medesimo decreto" e ha introdotto fra le disposizioni di attuazione del medesimo codice l'art. 13-ter, in base al quale "il giudice è tenuto ad esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione".

A completamento della normativa sulla sinteticità dei ricorsi il Presidente del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2016 ha emanato il decreto n. 167-2016, con il quale ha minuziosamente reintrodotti i limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo.

Tale decreto, all'art. 3, dispone che "b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art. 119, nel rito appalti, nel rito elettorale di cui all'art. 130 e seguenti del codice del processo amministrativo, e nei giudizi di ottemperanza a decisioni rese nell'ambito di tali riti, 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine nel formato di cui all'art. 8).

Da tali limiti è escluso il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente 4.000 caratteri (corrispondenti a circa 2 pagine nel formato di cui all'art. 8), che sintetizza i motivi dell'atto processuale.

2. Nel caso di specie, esaminando l'atto di appello, si evidenzia che, a prescindere dall'abnormità delle dimensioni dello stesso (pari a 124 pagine), anche applicando tale ultimo decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2016 n. 167, che è più favorevole per l'appellante, può essere esaminato l'atto di appello, escluse le intestazioni e il riassunto preliminare (che può farsi coincidere con la parte denominata "Fatto" dall'appellante) fino a pag. 39, ove sono contenute le censure (peraltro ricopiate pedissequamente con la tecnica del "copia ed incolla" dal ricorso di primo grado) attinenti ai motivi di primo grado riproposti in appello in quanto assorbiti dal giudice di prime cure.

Tale evenienza (riproposizione dei motivi del ri-

corso di primo grado) potrebbe, in astratto, giustificare il superamento dei limiti dimensionali, ma per poter essere esaminati l'appellante deve ottenere l'autorizzazione preventiva dal Presidente del Consiglio di Stato ex art. 6 del suddetto decreto del 2016, ovvero, applicando correttamente il decreto vigente del 2015, l'autorizzazione prevista al punto 11 da parte del presidente di Sezione o di un Magistrato delegato.

In assenza di tale autorizzazione, la parte dell'appello eccedente i limiti sopra descritti non è esaminabile.

3. Passando all'esame della parte dell'atto di appello sottoponibile a questo giudice in quanto rientrante nei limiti dimensionali consentiti, e prescindendo da ogni altra eccezione preliminare, stante l'infondatezza dell'appello, si deve evidenziare che con il primo motivo di appello la De Vizia contesta la sentenza impugnata per aver ritenuto corretto l'operato della commissione di gara che non ha applicato la riparametrazione dei coefficienti.

Il Collegio conferma, come ha già fatto il TAR in modo chiaro, che nel disciplinare non è indicato da nessuna parte che la commissione avrebbe dovuto compiere un'ulteriore attività riparametrandolo tutti i singoli criteri in modo che il più elevato tra tutti quelli presentati avesse il punteggio pari a 1 e tutti gli altri fossero stabiliti proporzionalmente (cd. "doppia riparametrazione").

Infatti, nel sistema degli appalti pubblici nessuna norma di carattere generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla *lex specialis*, mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione atteso che nelle gare da aggiudicarsi con detto criterio riparametrazione ha la funzione di ristabilire l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta solo se e secondo quanto voluto e disposto dalla stazione appaltante con il bando, con la conseguenza che l'operazione di riparametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice.

Infatti, la discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle

esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione che, avendo la funzione di preservare l'equilibrio fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta (e perciò di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla stazione appaltante), non può che dipendere dalla stessa volontà e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione *ex ante* della stessa Amministrazione.

Anche di recente, la Commissione speciale del Consiglio di Stato, nel parere 2 agosto 2016, n. 1767 reso sulle linee guida del codice dei contratti pubblici concernenti il RUP, l'offerta economicamente più vantaggiosa e i servizi di architettura e ingegneria, ha precisato che «poiché nessuna disposizione primaria la impone, la riparametrazione attiene a una scelta discrezionale della stazione appaltante e, per essere legittimamente adottata, come criterio di computo del punteggio, dev'essere espressamente e chiaramente prevista nel bando» (cfr. punto 2.5).

Anche l'ANAC nella Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» ha stabilito che «Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore. La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza. L'operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri. La stazione appaltante può procedere, altresì, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate. Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla

riparametrazione è che la stessa sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la componente tecnica e la componente economica».

Nel caso in esame, il disciplinare di gara non solo non ha previsto la riparametrazione, ma non ha neppure rinviato all'allegato P del d.P.R. n. 207-2010 che prevede tale operazione.

Deve, peraltro evidenziarsi che la contestata "seconda" riparametrazione è stata, invece, espressamente prevista nel disciplinare soltanto per l'ipotesi "che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto (70 punti), a garanzia del mantenimento del rapporto qualità/prezzo indicati (70/30)". In questo caso "saranno attribuiti 70 punti al concorrente col punteggio più alto (migliore offerta tecnica) e agli altri concorrenti i valori ottenuti mediante proporzione lineare".

Tale espressa previsione, connessa ad un caso specifico, indica chiaramente la volontà della lex specialis di escludere la riparametrazione in ogni altra circostanza.

4. In relazione al rapporto tra seconda riparametrazione e soglia di sbarramento si deve ritenere che la circostanza che la previsione delle soglie siano previste solo successivamente non è implica inequivocabilmente che la soglia debba essere calcolata successivamente alla riparametrazione.

Dalla lettura del disciplinare, infatti, è evidente che la riparametrazione si pone come attività conclusiva volta ad attribuire il punteggio finale ai concorrenti e non è certo funzionale, né è pensata, per poter consentire ai concorrenti di superare la soglia di sbarramento.

Infatti, la finalità della soglia di sbarramento di cui all'art. 83 d.lgs. n. 163-2006 è quella di garantire una qualità elevata delle offerte presentate e tale finalità sarebbe vanificata se fosse possibile innalzare tale soglia attraverso la riparametrazione dei coefficienti, consentendo così il passaggio alla fase successiva anche di offerte di qualità non elevata, che diventano elevate in virtù di semplici operazioni aritmetiche.

Qualora la stazione appaltante decida di inserire nel disciplinare di gara sia una soglia di sbarramento sia la riparametrazione, è necessario procedere prima all'esclusione dei concorrenti che eventualmente non raggiungano il punteggio minimo richiesto e, successivamente, alla riparametrazione dei punteggi ottenuti dai concorrenti rimasti in gara.



Ciò al fine di evitare che la riparametrazione possa diventare uno strumento per eludere la soglia e recuperare offerte tecniche che, avendo ricevuto un punteggio tecnico inferiore a quello minimo previsto dalla soglia, sono state giudicate qualitativamente inadeguate.

5. Riguardo alla non appropriatezza della soglia di sbarramento, che sarebbe "troppo elevata", si deve evidenziare in primo luogo che la valutazione dell'"appropriatezza" della soglia va compiuta "ex ante" essendo conseguentemente ininfluyente il numero dei partecipanti che in concreto viene ammesso in applicazione del limite minimo.

In secondo luogo, occorre far riferimento all'oggetto dell'appalto e agli obiettivi che la stazione appaltante si prefigge con l'indizione della gara; nel caso di specie, l'oggetto dell'appalto è il servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani (e servizi connessi) di tutto il territorio del Comune di Alghero, caratterizzato da un flusso turistico nel periodo estivo che porta ad un aumento della popolazione di quasi due volte rispetto a quella residente in inverno.

Il servizio messo a gara è progettato in senso innovativo rispetto al passato in quanto diretto alla razionalizzazione della raccolta del sistema stradale con contestuale razionalizzazione/estensione della raccolta porta a porta e con la previsione di "sistemi personalizzati" di raccolta nel periodo estivo per le grandi utenze turistiche.

Pertanto, il contratto di appalto implica, invero, «una radicale modifica del sistema di raccolta dei rifiuti, al fine di adeguarsi ai principi e direttive di creazione di un "ciclo" di raccolta e smaltimento dei rifiuti moderno e innovativo».

Da tali evenienze, si evince che la soglia indicata per la verifica delle offerte tecniche presentate dai concorrenti alla gara *de qua* è ragionevolmente appropriata rispetto all'oggetto della gara medesima e rientra nella sfera di discrezionalità insindacabile della stazione appaltante.

6. I giudizi ed i punteggi attribuiti all'appellante rientrano anch'essi nella sfera di discrezionalità (tecnica) insindacabile della stazione appaltante, non evidenziandosi profili di manifesta irragionevolezza, illogicità o errori di fatto (cfr., *ex multis*, Cons. St., sez. V, 30 aprile 2015, n. 2198; 23 febbraio 2015, n. 882; 26 marzo 2014, n. 1468; sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409) ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri

valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte.

7. Per quanto riguarda la riproposizione dei motivi non esaminati, ferma l'inammissibilità argomentata al punto 2 della presente sentenza, all'esito del giudizio di infondatezza dell'appello, riguardante l'esclusione dell'appellante, segue la carenza di legittimazione ad impugnare l'aggiudicazione effettuata nei confronti di Ambiente 2.0, in riferimento alla posizione della consorziata indicata come esecutrice del servizio Aimeri Ambiente.

8. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l'appello deve essere respinto in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Inoltre, alla stregua di quanto ha già sancito la Sezione con sentenza 11 giugno 2013, n. 3210 e 26 luglio 2016, n. 3372, sussistono i presupposti per l'applicazione della norma sancita dall'art. 26, comma 2, c.p.a.

Sul punto occorre rilevare che l'attuale testo normativo, novellato dal d.lgs. n. 195 del 2011, entrato in vigore l'8 dicembre 2011, dispone che «Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione».

Tale norma si lega a quanto sancito dall'art. 26, comma 1, c.p.a., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, secondo cui «Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 3, comma 2».

Sul piano sistematico, dunque, si staglia una previ-

sione normativa di chiusura dell'ordinamento processuale amministrativo che consente di approntare, in via generale e residuale, un'adeguata reazione alla violazione del principio internazionale e costituzionale del giusto processo, espressamente richiamato dall'art. 2, comma 1, c.p.a., non diversamente tipizzata (si pensi agli artt. 18, comma 7, e 123, comma 1, c.p.a.); di guisa che tutte le violazioni di tale superiore principio ricevano una adeguata sanzione (cfr. Cons. giust. amm., 19 aprile 2012, n. 395, in ordine alla violazione del dovere di sinteticità).

Si evita, altresì, la beffa di norme processuali, prescrittive di oneri ed obblighi, ma *minus quam perfectae*, ovvero prive di una sanzione.

Emblematico è il caso della violazione del dovere di sinteticità sancito dall'art. 3, comma 2, c.p.a., strumentalmente connesso al principio della ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, c.p.a.), a sua volta corollario del giusto processo, che assume una valenza peculiare nel giudizio amministrativo caratterizzato dal rilievo dell'interesse pubblico in occasione del controllo sull'esercizio della funzione pubblica e che è infatti icasticamente richiamato dal comma 1.

La sinteticità degli atti costituisce uno dei modi - e forse tra i più importanti - per arrivare ad una giustizia rapida ed efficace; essa è declinata in varie norme del codice: si pensi alla disciplina dell'udienza pubblica, dove si prevede che qualora lo chiedano "le parti possono discutere sinteticamente" (art. 74); al processo cautelare "nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico" (art. 55, comma 7); sulla stessa scia si muovono gli articoli 40, comma 1, lett. c) e d), e 101, comma 1, c.p.a. (in relazione al contenuto del ricorso introduttivo in primo grado e in appello); parimenti utile è ricordare, in chiave comparata, l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove stabilisce che il ricorso deve contenere «L'esposizione sommaria dei fatti della causa» (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Un., 11 aprile 2012, n. 5698 che ha fatto applicazione della norma in esame, dichiarando inammissibile un ricorso in cassazione, dopo aver richiamato il dovere di sinteticità degli scritti difensivi).

È pacifica la natura sanzionatoria della misura pecuniaria in esame, che tipizza uno dei casi di temerarietà del giudizio e che prescinde da una specifica domanda nonché dalla prova del danno subito, ed il

cui gettito, commisurato a predeterminati limiti edit-tali, è destinato al bilancio della giustizia amministrativa, atteso che lo scopo della norma è quello di tutelare la rarità della risorsa giudiziaria, un bene non suscettibile di usi sovralimentati o distorti, soprattutto a presidio dei casi in cui il suo uso è davvero necessario (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sez. V, n. 1733 del 2012; Cass. civ., sez. I, n. 17902 del 2010, cui si rinvia a mente dell'art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.).

Per quanto concerne la quantificazione della pena, entro i limiti edittali sanciti dall'art. 26, comma 2, cit., il Collegio ritiene di determinarla nella misura del contributo unificato, avuto riguardo ai criteri applicativi elaborati dalla giurisprudenza ai sensi dell'originario secondo comma dell'articolo 26 c.p.a. che, in parte qua, ben possono orientare l'esercizio del potere di scelta della misura della sanzione pecuniaria (nella specie si tratta di correlare la misura pecuniaria alle spese di lite, cfr. Cons. St., sez. V, n. 1733 del 2012 cit.; sez. V, n. 3252 del 2011, cui si rinvia a mente dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.).

La segreteria della Sezione provvederà agli adempimenti conseguenti alla condanna della ricorrente, ex art. 26, comma 2, c.p.a., secondo quanto previsto dagli artt. 202 e ss. d.P.R. n. 115-2002 in ordine al recupero delle somme dovute all'erario a titolo di sanzione pecuniaria processuale.

L'applicabilità delle su menzionate disposizioni al processo amministrativo è pacifica sulla scorta di quanto stabilito in via diretta dall'art. 208 d.P.R. n. 115 cit.

#### P.Q.M.

*Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),*

*Definitivamente pronunciando sull'appello principale come in epigrafe indicato, lo respinge.*

*Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del Comune e del controinteressato Ciclat, spese che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna parte.*

*Condanna l'appellante al pagamento di una sanzione pari all'ammontare del contributo unificato che è tenuto a versare in relazione al presente ricorso, ex art. 15 delle norme di attuazione del c.p.a.*

*Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti relativi al pagamento della predetta sanzione.*



# La riparametrazione per essere applicata va prevista dal bando

**S**e la materia degli appalti coinvolge una fetta rilevante del contenzioso amministrativo, l'introduzione del rito super accelerato in tema di ammissioni ed esclusioni (articolo 120, commi 2-bis e 6-bis, del Cpa) ha imposto l'adozione di decisioni spesso tanto rapide quanto forzatamente concise in un ambito di disciplina particolarmente complesso.

## L'interesse della sentenza

La sentenza in esame costituisce una peculiare ipotesi in cui il giudice amministrativo di appello, pur avendo in gran parte ripreso gli argomenti spesi dal giudice di primo grado sul merito della vicenda di gara esaminata, ha svolto un più ampio approfondimento sul versante processual-sanzionatorio, un nuovo campo che, complice solo in parte il legislatore, sta prendendo piede in una parte della giurisprudenza amministrativa; e se l'aggravamento delle conseguenze viene applicato dalla sezione di Palazzo Spada in prevalenza competente per le cause in materia di appalti il livello di attenzione non può che salire ulteriormente.

In una fase storica e sociale in cui l'attenzione alla finanza

Tra le diverse forme di contrasto al cosiddetto abuso del processo il tema delle spese di giudizio ha costituito una delle armi che il legislatore ha affidato al giudice, quantomeno a fini general preventivi, tali da scoraggiare la proposizione di azioni prive di fondamento. Tuttavia, ciò non ha avuto gli effetti auspicati sul processo amministrativo.

pubblica assume connotati almeno pari a quella per i diritti fondamentali, giungendo spesso a condizionarne l'esercizio, il concetto di abuso del processo ha trovato fertile terreno per progredire anche a scapito dei diritti più tradizionali, come quelli di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione. Tanto che il concetto di giusto processo, nato in contesti diversi e di garanzia delle parti, viene sempre di più a essere invocato anche a scapito delle stesse che agiscono in sede giudiziale.

Tra le diverse forme di contrasto al cosiddetto abuso del processo il tema delle spese di giudizio ha costituito una delle armi che il legislatore ha affidato al giudice, quantomeno a fini general preventivi, tali da scoraggiare la proposizione di azioni prive di fondamento.

Tuttavia, ciò non ha avuto gli effetti auspicati sul processo amministrativo, forse anche a cagione di un approccio tradizionale che, sulla scorta della differenza strutturale fra le par-

ti (privata e pubblica), è sempre apparso restio ad abbandonare il ricorso equitativo alla compensazione: al fine di rendere sempre più veloce un giudizio che, invero, già conosce ben pochi riti analoghi per rapidità, il legislatore ha dettato nuove strade per imporre dei limiti alla stessa dimensione degli atti defensionali. Se è pur vero che la complessità della disciplina e la rilevanza economica delle questioni hanno spinto spesso gli avvocati a esagerare, la risposta contenuta nei decreti attuativi delle norme richiamate (a partire dalla norma sul rito appalti di cui all'articolo 120 citato) ha comportato l'introduzione di forme tanto draconiane di limiti quanto criticate dai legali.

Dinanzi a tali previsioni l'approccio del giudice amministrativo, come detto più morbido in tema di spese, sta conoscendo un nuovo vigore su altri ambiti applicativi inquadabili *latu sensu* nel cosiddetto abuso del processo, con particolare riferi-



mento al nuovo processo digitale (in cui si alternano orientamenti più o meno rigorosi, come Tar Campania 1694/2917 e Consiglio di Stato 1541/2017) e allo sfioramento dei limiti dimensionali predetti.

Orbene, rispetto a tale ultimo ambito la sentenza in esame si pone nell'ottica di maggiore severità, giungendo a sanzionare l'esercizio del diritto di difesa con una duplicazione di conseguenze, sia processuali che pecuniarie: a fronte dell'evidente superamento del limite previsto per la redazione del ricorso in appello, in assenza della possibile autorizzazione presidenziale, la quinta sezione applica sia la conseguenza processuale del non esame della parte di ricorso eccedente il limite, sia la vera e propria sanzione pecuniaria dettata per la cosiddetta "lite temeraria". In specie l'applicazione di tale generale sanzione al caso dello sfioramento, già oggetto di autonoma sanzione processuale di "non esame", solleva consistenti perplessità, non fosse altro per il fatto che la temerarietà è individuata nella parte eccedente del ricorso che neppure viene esaminata a seguito della prima "sanzione" processuale.

In tale contesto, l'opzione ermeneutica rigorosa sposata dalla sentenza in esame pone dubbi di compatibilità costituzionale del sistema normativo applicato, sia in relazione ai parametri più tradizionali (e forse meno "moderni") di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione, sia in ordine allo stesso principio invocato dalla quinta sezione di Palaz-

za Spada, il giusto processo.

E un processo in cui i doveri delle parti rischiano di superare quelli del giudice può apparire meno giusto; quantomeno a chi crede ancora nella necessità di un controllo giurisdizionale a tutela dei privati che si ritengono lesi da un'attività autoritativa che

### La sentenza giunge a sanzionare l'esercizio del diritto di difesa con una doppia conseguenza, sia processuale che pecuniaria

investe risorse pubbliche.

#### La fattispecie controversa

Un breve riassunto della vicenda contenziosa può essere utile al fine di comprendere i passaggi argomentativi e le conseguenti conclusioni riassunte nelle massime di cui in epigrafe.

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado un'impresa, che aveva presentato la propria offerta nell'ambito della gara indetta da un comune per l'aggiudicazione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e servizi connessi, impugnava l'atto di esclusione adottato sulla scorta della clausola di sbarramento prevista dalla legge di gara.

Il giudizio di prime cure si concludeva con il rigetto della domanda. Secondo il Tar, la clausola di sbarramento, contestata dalla parte esclusa in base a essa, così prevista dalla *lex*

*specialis* (fissata in 45 punti, rappresentante il 65% del punteggio massimo dei 70 punti globali riservati all'offerta tecnica) era da apprezzare ex ante, essendo influente il numero dei partecipanti; inoltre, l'invocata "doppia riparametrazione", oltre a non costituire un obbligo, nella specie determinerebbe una ingiustificata (duplice) elevazione delle valutazioni, premiando le offerte che hanno un intrinseco deficit qualitativo.

Con un lungo ricorso (124 pagine) l'impresa soccombente proponeva appello, respinto ora dalla decisione in esame.

Peraltro, se sul versante del merito della controversia i giudici di appello ribadiscono e fanno proprio l'approfondimento compiuto dalla sentenza impugnata, sul versante processuale la quinta sezione sanziona su di un duplice versante l'impugnazione proposta: da un canto, punendo con la non esaminabilità (nuova veste processuale dell'inammissibilità *in parte qua*) la parte del ricorso eccedente il limite stabilito dal vigente decreto del Presidente del Consiglio di Stato e, per un altro canto, applicando la sanzione pecuniaria per lite temeraria ancora a cagione del superamento del predetto limite, letto in connessione con i superiori principi di sinteticità e di ragionevole durata del processo.

#### I limiti dimensionali

La gravità delle conseguenze dettate dalla pronuncia in tema di sanzione della violazione della sinteticità impone di esaminare prima tale versante, che



la decisione spezza in due momenti: in via preliminare, nel circoscrivere l'oggetto della pronuncia in termini di ammissibilità delle questioni dedotte, individuando la parte di appello esaminabile e sanzionando con il non liquet la parte eccedente il parametro normativo di riferimento, individuato nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato *ratione temporis* applicabile in materia; in sede di chiusura, nel capo di statuizione sulle spese, in cui in definitiva lo stesso sfioramento del limite dimensionale viene inteso come presupposto della condanna per lite temeraria.

Sul primo versante, nel caso di specie invero lo sfioramento del limite dettato per gli atti processuali di parte appare consistente ed evidente, a fronte di un atto di appello di 124 pagine. In termini di parametro di riferimento in ordine ai limiti dimensionali prescritti la sentenza richiama sia il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 25 maggio 2015, sia quello attualmente vigente, il n. 167 del 22 dicembre 2016, facendo applicazione *in bonam partem* di quello più favorevole. E probabilmente l'approccio ermeneutico meno rigoroso si consuma in tale passaggio.

Come noto, in materia di appalti l'articolo 120, comma 6, detta una disciplina attuativa del generale dovere di sintetici-tà, rinviando per la fase attuativa a un provvedimento dell'organo di vertice di Palazzo Spada. In dettaglio, sul punto la norma statuisce quanto segue: «Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coe-

renza con il principio di sintesi di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di cate-

**L'esigenza a livello europeo  
nasce dalla necessità  
di rispondere alle difficoltà  
di tradurre atti  
in diverse lingue**

goria riconosciute degli avvocati amministrativisti».

La norma prosegue consentendo di individuare i casi per i quali, per specifiche ragioni, possa essere consentito superare i relativi limiti; in sede attuativa si è prevista la possibilità, in tali casi, di richiedere l'autorizzazione del Presidente.

Infine, in termini di conseguenze, la norma prevede che il giudice sia tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti, prevedendo che il mancato esame costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.

Nel caso di specie, a fronte dell'incontestato sfioramento dimensionale del ricorso, altrettanto pacifica appare l'assenza di un'autorizzazione allo "sfioramento", né preventiva (ex articolo 6 del decreto 167/2016) né successiva (ex punto 11 de-

creto 25 maggio 2015, mentre ora la disciplina è posta dall'articolo 7 del decreto n. 167.).

Come noto, l'origine della previsione dei limiti dimensionali degli atti viene individuata nella giurisprudenza e nell'organizzazione della Corte di giustizia (cfr. da ultimo le raccomandazioni Cge pubblicate nella "Gazzetta Ufficiale europea" in data 25 novembre 2016), dove peraltro tale esigenza nasce dalla necessità di rispondere alle difficoltà di traduzione degli atti nelle diverse lingue dei vari Stati membri.

Nell'ordinamento interno tali regole di origine europea sono state valorizzate da una parte della giurisprudenza e quindi fatte proprie dal legislatore della crisi, al fine dichiarato di garantire la rapidità delle decisioni.

Invero, va evidenziato come ciò caratterizzi in particolare le materie già interessate da un rito sempre più accelerato, come reso evidente dall'articolo 120 sopra riportato. In proposito, peraltro, se è vero che un processo per essere veloce non può essere complicato, è altrettanto vero che, a fronte di una materia sempre più complessa (il codice del 2006, che doveva garantire la certezza di un testo unico, ad esempio, è stato mutato più di quaranta volte nei dieci anni di vigenza), vi è per le parti che invocano la tutela giurisdizionale la necessità di affrontare tutti i diversi aspetti della controversia in termini che, data la rapidità, non è semplice ricondurre rapidamente a immediata semplicità. Invero, dal contesto di norme



draconiane sembrerebbe perseguito, di fondo, un diverso fine - una sorta di sviamento di potere normativo -, teso a disincentivare il ricorso alla tutela giurisdizionale; e se ciò è comprensibile in capo a un legislatore d'emergenza (in cui l'esecutivo svolge la parte del leone), lo è meno in capo agli organi del potere giurisdizionale.

In termini di inquadramento dei limiti dimensionali la sentenza in esame richiama concetti già espressi in giurisprudenza (ad esempio Cga n. 444 del 2016): il dovere di sinteticità imposto dall'articolo 3, comma 2, del codice viene letto come strumentalmente connesso al canone della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso codice, a sua volta corollario del giusto processo di cui all'articolo 111, comma 2, della Costituzione, il quale assume una valenza peculiare nel giudizio amministrativo, che è caratterizzato dal rilievo dell'interesse pubblico in occasione del controllo sull'esercizio della funzione pubblica (Cds, sezione V, 11 giugno 2013 n. 3210; 30 novembre 2015 n. 5400).

In tale ottica il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti si ricollega anche al dovere delle parti di astenersi da comportamenti defatiganti od ostruzionistici in ossequio al principio di lealtà e probità che, oltre a essere affermato dagli articoli 3, comma 2, e 26, comma 1, del codice, trova altresì riscontro nella disciplina dell'udienza pubblica, dove si prevede che «de parti possono discutere sinteticamente» (articolo 73), nel

processo cautelare, nella cui camera di consiglio «la trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico» (articolo 55, comma 7), e ulteriormente negli articoli 40, comma 1, lettere c) e d), e 101, comma 1, in relazione al contenuto del ricorso introduttivo in primo grado e in appello.

**In questo caso si applica  
una sorta di automatismo  
fra sfioramento  
e responsabilità  
per lite temeraria**

Così ricostruito il contesto e la fattispecie, la conseguenza rigorosa del non esame del ricorso *in parte qua* appare rigorosa ma corretta applicazione di norme che, per quanto criticabili, sono piuttosto chiare.

La sentenza sul punto rileva che la parte dell'appello eccedente i limiti, da pagina 39 in poi, "non è esaminabile": Ciò sull'espresso presupposto dell'articolo 13-ter delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo, in base al quale «il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione».

**La lite temeraria**

Ma, come anticipato, la sentenza non si ferma qui. Il tema dello sfioramento viene ripreso

nell'ultimo capo della pronuncia, quello tradizionalmente destinato alle spese di lite.

I giudici della quinta sezione riprendono la norma generale di cui all'articolo 26, comma 1, del codice di rito, secondo cui il giudice provvede sulle spese di giudizio «tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2».

Da tale gradino la sentenza compie un ulteriore balzo, applicando il comma ulteriore, avente a oggetto la cosiddetta lite temeraria, allo sfioramento dei limiti accertato.

Nel portare a compimento un percorso invero già avviato con precedenti decisioni (Consiglio di Stato n. 3372 del 2016 e 3210 del 2013), la sentenza non pare valutare adeguatamente come il quadro normativo sia mutato, anche con la specifica sanzione processuale del non esame.

Invero, in linea generale la responsabilità aggravata in questione si sostanzia in una forma di sanzione (e la sentenza in esame ne riconosce la natura sanzionatoria) tesa a scoraggiare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia censurando iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie, sicché il presupposto per l'applicabilità della norma è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria anche dalla generale figura di cui all'articolo 96 del Cpc. Peraltro nel caso di specie, senza una particolare analisi in merito alla sussistenza di tali presupposti "soggettivi", si ap-



plica una sorta di automatismo fra sfioramento e responsabilità per lite temeraria.

Non solo, la sanzione pecuniaria viene a doppiare quella processuale già irrogata in termini di mancato esame delle questioni contenute nella parte di appello eccedente le pagine ammesse. Alla luce del disposto vigente del comma 6 dell'articolo 120 citato e dopo il decreto del Presidente del Consiglio di Stato attuativo, la violazione dei limiti dimensionali non dovrebbe avere una pluralità di conseguenze negative, oltre la sanzione del non esame.

Più in generale, in relazione al processo amministrativo, la sanzione in esame è stata spesso applicata in caso di rigetto di ricorsi per revocazione: «nel caso di lite temeraria sussiste l'obbligo per il giudice amministrativo di condannare la parte soccombente al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 26 comma 2, c. proc. amm., nel testo novellato dal d.lg. 15 novembre 2011 n. 195, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, il cui gettito è destinato al bilancio della giustizia amministrativa» (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 11 giugno 2013 n. 3210).

Nel caso di revocazione il ricorso alla sanzione in esame, che peraltro deve essere accompagnata dalla attenta verifica dei relativi peculiari presupposti, è parso finalizzato a evitare la trasformazione dello strumento eccezionale di impugnazione in vero e proprio terzo grado di

giudizio amministrativo.

Nel caso di sfioramento dei limiti la duplicazione della conseguenza negativa, con l'aggiunta della pena pecuniaria al non esame della parte eccedente, appare un aggravamento contrario ai principi in tema di tipicità delle sanzioni, oltre che un eccessivo sfioramento econo-

### **La riparametrazione ha la finalità di garantire l'equilibrio previsto tra punteggio tecnico ed economico**

mico a fronte di un contributo unificato che, proprio nella materia degli appalti, appare spesso abnorme, sia rispetto alle altre materie sia in ordine al valore della maggior parte delle controversie, anche in tema di appalti (in cui non esistono solo i maxi affidamenti). E forse prima o poi sarà il caso di scomodare Calamandrei: «Il buon giudice mette lo stesso scrupolo nel giudicare tutte le cause, anche le più umili; egli sa che non esistono grandi cause e piccole cause, perché l'ingiustizia non è come quei veleni di cui certa medicina afferma che presi in grandi dosi uccidono, ma presi in dosi piccole risanano. La ingiustizia avvelena anche in dosi omeopatiche.»

### **La riparametrazione delle offerte nelle gare d'appalto**

A fronte delle peculiarità delle conseguenze processuali applicate rischia di passare in secon-

do piano la questione di merito affrontata dalla sentenza in materia di appalti, su cui i giudici di appello hanno svolto una rapida motivazione – conforme ai canoni semplificati di cui al rito super accelerato ex commi 2-bis e 6-bis citato, sulla cui compatibilità costituzionale ed europea permangono peraltro consistenti perplessità – sulla falsariga delle argomentazioni espresse dal giudice di primo grado.

In particolare, è stata affrontata la questione della disciplina della riparametrazione dei punteggi che, nell'ottica fatta propria dalla prevalente giurisprudenza (ad esempio Consiglio di Stato, sezione V, 30 gennaio 2017 n. 373), risponde alla finalità di garantire, in sede di concreta assegnazione dei punteggi, l'equilibrio previsto dalla lex specialis tra punteggio tecnico ed economico, e non a quella di far emergere situazioni di ipotetica anomalia dell'offerta. La precedenza della valutazione dell'anomalia dell'offerta alla riparametrazione, consente di ancorare le verifiche del superamento della soglia di sbarramento e di quella di anomalia al punteggio attribuito dalla commissione all'offerta tecnica e non al punteggio riparametrato, che è una conseguenza di un artificio necessario per rendere comparabili i punteggi per la parte tecnica e per la parte economica.

In termini applicativi di tale indicazione la sentenza confermata ora da quella in esame si pone nel solco di altra giurisprudenza (ad esempio Tar Veneto, sezione III, 30 gennaio 2017 n. 106) secondo cui nelle



procedure di evidenza pubblica, nessuna norma di carattere generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla *lex specialis*, mediante il criterio della "doppia riparametrazione", con la conseguenza che la riparametrazione, quale metodo per ristabilire l'equilibrio fra i diversi elementi quantitativi e qualitativi previsti per la valutazione dell'offerta, è applicabile soltanto se e secondo quanto voluto e disposto dalla stazione appaltante con il bando.

Invero, la sentenza in esame inquadra tale orientamento nel parere (2 agosto 2016 n. 1767) reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato sulle linee guida del codice dei contratti pubblici concernenti il RUP, l'offerta economicamente più vantaggiosa e i servizi di architettura e ingegneria, laddove si è precisato (punto 2.5) che «poiché nessuna disposizione primaria la impone, la riparametrazione attiene a una scelta discrezionale della stazione appaltante e, per essere legittimamente adottata, con il criterio di computo del punteggio, dev'essere espressamente e chiaramente prevista nel bando». Analoga conclusione viene tratta dalle linee guida contenute nella delibera Anac n. 1005 del 21 settembre 2016 in tema di offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso in esame, la soluzione fatta propria dal Tar e confermata in appello è

pertanto conseguente al fatto che il disciplinare di gara non aveva previsto la riparametrazione, oltre a non aver parimenti previsto l'applicabilità dell'allegato P del Dpr n. 207/2010 che prevedeva tale operazione.

Resta la necessità di fondo di riesaminare la ratio sottesa alla

**Nella specifica vicenda  
il disciplinare di gara  
non aveva previsto  
l'applicazione  
di questo metodo**

riparametrazione, anche al fine di agevolare le stazioni appaltanti che ritenessero di farne applicazione. In tale ottica una parte della giurisprudenza ha svolto alcuni approfondimenti che meriterebbero un'analisi a parte.

A titolo esemplificativo (Tar Palermo, 29 dicembre 2016 n. 3154) il meccanismo in questione è stato correttamente inteso come insito nel meccanismo di valutazione delle offerte che consente di ristabilire quanto voluto dalla stazione appaltante nel bando e, quindi, l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta. Per mezzo della riparametrazione, i punteggi relativi alla qualità hanno lo stesso peso che viene dato al prezzo, mentre, senza la riparametrazione, per effetto delle formule matematiche previste dalla normativa previgente di cui al Dpr 207/2010 (che

attribuiscono sempre il massimo punteggio al ribasso più alto) il prezzo peserebbe, di fatto, relativamente di più della qualità. Il principio secondo cui i pesi proporzionali degli elementi quantitativi e qualitativi non possono essere modificati dalla commissione in sede di attribuzione dei punteggi porta alla conclusione che i punti previsti per l'offerta tecnica migliore devono essere assegnati per intero, riparametrando, appunto, quella tecnicamente migliore, con conseguente assegnazione del punteggio massimo previsto. In altri termini, nel metodo aggregativo compensatore è insita la doppia riparametrazione, in quanto, una volta individuata la migliore offerta tecnica, occorre procedere a una seconda riparametrazione al fine di garantire il necessario rispetto del rapporto tra peso dell'offerta economica e quello dell'offerta tecnica, conformemente alla disposizione dell'articolo 120 del Dpr 207/2010, che pone l'obbligo di stabilire un punteggio assegnabile nel complesso pari a 100, ripartito tra i criteri di valutazione nella legge di gara. In assenza di tale operazione, il prezzo finirebbe per pesare di fatto, rispetto alla qualità, di più di quanto stabilito dalla *lex specialis* in violazione di quest'ultima.

Quelle appena richiamate appaiono considerazioni che conservano un qualche interesse per le Pa che intendano approfondire l'applicabilità del meccanismo inutilmente invocato nella specie dall'impresa ricorrente. ●